

# DI SCIPLINARE L'INTERNO

## Preambolo

Le caratteristiche peculiari del formaggio di Enemonzo tipo Carnia o del Montasio di montagna richiedono una particolare cura nella produzione e modalità di conferimento del latte bovino .

( Il conferimento del latte caprino verrà disciplinato da apposito regolamento)

Il presente regolamento interno intende disciplinare la gestione mutualistica della cooperativa ed in particolare all'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole in genere dei Soci con specifico riferimento al latte.

Ai sensi, quindi, dell'articolo 4 dello Statuto Sociale il Caseificio VAL TAGLIAMENTO società cooperativa agricola a.r.l. con sede in via Casolari, 3 ad ENEMONZO si propone , nel rispetto della mutualità, l'incremento, la valorizzazione e la tutela della produzione delle aziende agricole dei Soci, con particolare riferimento al latte.

Intende altresì assumere quote e partecipazioni in società, cooperative, consorzi in altri enti ed organismi affini, analoghi e/o complementari al proprio con particolare riferimento ai consorzi di tutela DOP (Denominazione di Origine Protetta) e De.C.O. (Denominazione di Origine Comunale).

## TITOLO PRIMO

### NORME PER I CONFERIMENTI DEL LATTE BOVINO

#### Articolo 1

Per latte s'intende la produzione di ogni Socio che rientra nei quantitativi assegnati dal regime di quote latte.

Il socio è tenuto a conferire il latte bovino prodotto nella propria azienda agricola ad eccezione:

- a) della produzione eventualmente destinata al consumo familiare ed all'allevamento dei vitelli;
- b) del latte prodotto da bovine in alpeggio come risultante da apposita comunicazione preventiva del Socio alla cooperativa;
- c) del latte destinato al consumo ed alla eventuale produzione di prodotti caseari nell'ambito delle aziende agrituristiche direttamente gestite dai soci. A tal fine dovrà essere presentata apposita comunicazione con l'indicazione, di massima, del quantitativo che si intende utilizzare.
- d) del latte conferito in cooperativa in conto lavorazione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

Ciascun Socio potrà conferire in cooperativa solamente la produzione proveniente dalla propria azienda agricola ciò in quanto lo scopo della cooperativa è quello di valorizzare il prodotto latte privilegiandone il legame con il territorio e conseguentemente, di norma, viene esclusa la possibilità, per il singolo socio, di conferire latte non direttamente prodotto dalla propria azienda agricola.

Il latte può essere conferito secondo le seguenti modalità:

1. direttamente in caseificio in accordo con la società ;
2. in azienda all' automezzo della cooperativa che lo preleverà dai tank refrigeranti con le modalità ed i tempi stabiliti dall' organo amministrativo o dai soggetti da questo autorizzati e delegati .
3. in siti diversi dal luogo ove ha sede l'azienda agricola nel caso si verificassero o determinassero particolari difficoltà o problemi di carattere tecnico e/o organizzativo .

Relativamente alle modalità di conferimento di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo la Cooperativa ha la facoltà di riconoscere al Socio un rimborso spese rapportato alla distanza ed alla quantità di prodotto mensilmente conferito.

## Articolo 2

Il Socio è tenuto a:

1. conferire latte ottenuto da animali sani, alimentati correttamente con mungiture regolari ininterrotte, complete e scrupolose dell'osservanza delle norme di igiene e profilassi ;
2. conferire latte integro non adulterato con qualsiasi procedimento, annacquato o spannato ;
3. conferire latte con un PH pari a 6,60 con una tolleranza pari a + o - 0,30 privo di sostanze inibenti e con presenza di colore, odore, e sapori normali,
4. conferire latte conservato in tank refrigeranti a temperatura idonea compresa tra i 4° e i 6° centigradi;
5. essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
6. pacificamente assoggettarsi al controllo delle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio;
7. osservare, per quanto attinente alle caratteristiche dell'allevamento, l'igiene dell'azienda, le norme igieniche di mungitura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
8. utilizzare i locali di raccolta del latte unicamente per le attività connesse alla manipolazione dello stesso ed alle apparecchiature di mungitura;
9. lasciare libero l'accesso al trasportatore negli orari previsti per l'esecuzione della raccolta che avverrà di norma almeno una volta ogni 3 giorni;
10. mettere a disposizione quanto necessario per la verifica della quantità (asta graduata debitamente mantenuta ed igienicamente conservata e tabella di calibrazione) ed il Registro di Consegna latte (in caso di bollettazione manuale) debitamente compilato;
11. conservare gli scontrini emessi dal trasportatore al momento della raccolta latte in un luogo adeguato e mantenendo la sequenza progressiva ed il Registro Consegna Latte in caso di bollettazione manuale ;
12. osservare le indicazioni e le modalità che la cooperativa intende darsi al fine di migliorare la qualità del prodotto latte in relazione agli adempimenti previsti dal regolamento CE n° 853/2000 che introduce nuovi e più rigidi vincoli all'utilizzo del latte non conforme e che per tale scopo si avvarrà della consulenza tecnica dell'AAFVG e di un delegato interno.

## Articolo 3

È fatto divieto al socio di conferire latte:

- a) prodotto da bovine ammalate o in cura con somministrazione di medicinali vari nel qual caso la ripresa del conferimento del latte sarà subordinata alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni dettate dalle istruzioni d'uso dei farmaci utilizzati o dal veterinario curante;
- b) munto da bovine che abbiano partorito da meno di dieci giorni; il conferimento del latte prodotto da bovine che abbiano abortito e di quello della cui normalità non c'è certezza è ammesso solo dopo l'accertamento della idoneità alla trasformazione o con l'analisi di un campione di latte effettuata in caseificio ;
- c) prodotto da bovine di acquisto prive delle certificazioni attestanti l'immunità da brucellosi, tubercolosi, e altre malattie infettive;
- d) prodotto da bovine alimentate con alimenti vietati dall'eventuale regolamento previsto per la produzione di formaggio tipo Carnia o Montasio di montagna .

E' fatto, inoltre, divieto al Socio di alimentare le bovine da latte con qualsiasi prodotto che possa alterare le proprietà chimiche, biochimiche, biologiche, enzimatiche ed organolettiche del latte, rendendolo non idoneo alla trasformazione o non attenendosi, nel caso in cui il caseificio lo adotti, a quanto previsto dal disciplinare per la produzione di formaggio tipo Carnia o Montasio di montagna.

La mancata osservanza delle norme previste nel presente articolo comporta l'immediata sospensione del conferimento e l'adozione dei previsti provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 .

## Articolo 4

In caso di conferimento di latte sudicio, avariato oppure conservato in recipienti non idonei il tecnico caseario od il trasportatore hanno l'obbligo di non ricevere il latte e di compilare apposito verbale indicante le motivazioni per cui il prodotto non viene ritirato che verrà sottoscritto dal Socio e dall'addetto del caseificio.

Nel caso di positività rilevate dagli organi competenti, che possano compromettere le produzioni casearie al quale il latte viene destinato (inibenti, aflatossine, metalli pesanti, pesticidi ecc.) sarà, in via cautelativa,

sospeso il conferimento del latte fino alla presentazione di un attestato di idoneità del latte rilasciato da un Laboratorio preposto alle finalità di Salute Pubblica.

Qualora venga conferito latte sospetto di essere privo delle caratteristiche di idoneità alla trasformazione, l'addetto alla raccolta, supportato se del caso anche dalla strumentazione tecnica in dotazione sul mezzo di trasporto, fa segnalazione al Presidente che dispone l'immediata sospensione dei conferimenti per eseguire gli opportuni accertamenti o analisi del prodotto. Le analisi, per non arrecare danno economico al Socio, saranno eseguite nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro due giorni lavorativi. Qualora dagli accertamenti o dalle analisi emerga che il latte non è idoneo alla trasformazione il Socio verrà sospeso dai conferimenti fino a quando non avrà presentato l'attestazione di idoneità all'utilizzo del latte rilasciata da un ente che abbia finalità pubbliche di controllo quali ad esempio il Laboratorio di igiene e profilassi dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il Laboratorio chimico dell'Istituto tecnico agrario di Cividale, il Laboratorio della Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

#### Articolo 5 (Regime quote latte)

Il Caseificio si riserva, per problemi di carattere organizzativo e di programmazione anche in relazione all'andamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari, la facoltà o meno di raccogliere e lavorare indiscriminatamente per tutti i Soci le quantità di latte eccedenti le quote assegnate ad ogni singolo Socio.

Qualora conferito resta comunque inteso che il latte verrà remunerato con le modalità previste dalla legge 119/03 e successive integrazioni e modificazioni.

### TITOLO SECONDO NORME PER IL CONTROLLO DEI CONFERIMENTI DEL LATTE

#### Articolo 6

La regolarità dei conferimenti del latte verrà accertata da una Commissione di vigilanza composta dal Presidente o suo delegato e da due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione e potrà, se del caso, essere assistita da personale tecnico scelto a suo insindacabile giudizio.

Spetterà alla commissione provvedere ai controlli del latte conferito a mezzo sopralluoghi presso le stalle per effettuare i prelievi necessari e la verificare di eventuali infrazioni. In nessun caso e per nessun motivo il Socio potrà inibire alla Commissione di vigilanza l'accesso alla propria stalla.

E', inoltre, obbligo del Socio accettare la visita in stalla dei tecnici incaricati dal caseificio per l'assistenza e l'indicazione necessarie al miglioramento della qualità del latte fatta salva comunque, da parte dello stesso, l'eventuale facoltà della loro adozione ed attuazione.

La Cooperativa, vista la necessità di programmare la produzione e quindi di conoscere il quantitativo di latte che deve essere lavorato, si riserva la facoltà di escludere dalla cooperativa stessa i soci che suspendessero il conferimento del latte per un periodo di almeno 12 mesi.

#### Articolo 7

Il prelevamento dei campioni di latte, sia al caseificio che alla stalla, avrà valore legale solamente quando lo stesso verrà effettuato da uno o più prelevatori autorizzati dall'organo amministrativo alla presenza della parte interessata e di due testimoni.

I campioni prelevati dovranno essere tre e precisamente: uno per la società, uno per il Socio ed uno di riserva in caso di contestazione.

Le bottiglie del latte prelevato dovranno essere sigillate con sigilli applicati al turacciolo con allegato un cartellino indicante: l'identità del socio, la località, posto ed ora del prelievo, nonché l'eventuale sostanza conservativa aggiunta.

Il cartellino dovrà essere sottoscritto dal socio, dal/i prelevatore/i e dai due testimoni.

## Articolo 8

Il prelevamento del campione in stalla, per stabilire il confronto tra il latte sospetto e quello integro, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste all' art.7 ed andrà eseguito, di norma, entro 2 giorni lavorativi dalla mungitura del latte sospetto ed alla stessa ora della medesima.

La prova di stalla si considera favorevole al Socio solo nel caso in cui la differenza tra il campione prelevato in stalla e quello prelevato in caseificio sia provato con apparecchiatura idonea.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle infrazioni relative alla presenza di acqua oltre gli ordinari valori caratteristici del prodotto e di sostanze inibenti.

Per quanto inerente la qualità del latte ai fini della liquidazione dei conferimenti e la verifica della conformità del latte ai sensi delle normative vigenti, la cooperativa ed il Socio ritengono valide ed efficaci, senza eccezione alcuna, le analisi effettuate dal Laboratorio dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia o di altro ente individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le analisi eseguite riguarderanno: cellule, carica batterica, sostanze inibenti, crioscopia, grasso, proteine, clostridi, residuo secco magro e termodurici gasogeni.

## TITOLO TERZO NORME DISCIPLINARI Articolo 9

Nel caso in cui chi accetta il conferimento riscontri anomalie nel latte eseguirà un prelievo e nel caso si abbiano positività riguardanti sangue, acidità, temperatura, annacquamento od altre anomalie scatteranno i seguenti provvedimenti:

latte con presenza di sangue: verrà detratto l'importo corrispondente ad almeno 7 giorni di conferimenti;

latte acido: il prezzo sarà determinato tra lo 0 ed il 50% del prezzo di acconto della consegna contestata in ragione del danno causato, come determinato dai tecnici della Cooperativa;

crioscopia: in caso si riscontri un valore minore di 0,510 °C verrà detratta almeno la percentuale dal quantitativo conferito nell'ultimo mese seguendo la tabella di riferimento ( allegato A );

inibenti: in caso di positività saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di prima infrazione: almeno Euro 300;
- in caso di recidiva entro l'anno dalla prima infrazione: almeno Euro 600, oltre al valore del latte conferito in caseificio nella giornata .

Oltre alle penali, di cui ai precedenti commi, nei confronti del Socio che abbia recato con il proprio conferimento un provato danno alla società il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, previa formale contestazione, l'addebito di una somma a titolo di risarcimento danni che verrà determinata sulla base dell'effettivo danno procurato.

Il provvedimento di esclusione dalla cooperativa, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, è applicabile in caso di recidiva e nei casi più gravi e dovrà essere sempre accompagnato dai provvedimenti di cui ai commi precedenti.

L'entità delle penali di cui al primo comma del presente articolo si applicano, altresì e con le stesse modalità, per tutte le infrazioni od inosservanze statuarie commesse dal Socio.

## Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare, di norma, i relativi provvedimenti disciplinari entro 15 giorni dalla riscontrata infrazione e dovranno essere comunicati al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata specificando:

- a) l'oggetto della contestazione;
- b) la data delle prove e degli accertamenti eseguiti;
- c) i motivi del provvedimento;
- d) l'importo della penale deliberata.

Contro le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 30 dello Statuto Sociale la cui competenza in materia è inderogabile.

Il versamento della penale e dell'eventuale risarcimento danni dovrà essere effettuato dal Socio contravventore entro 30 giorni dall'avvenuta definizione del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può sempre rivalersi, nei confronti del Socio che non adempia ai versamenti delle penali nei termini indicati dai commi precedenti sulle liquidazioni del latte da questi conferito .

TITOLO QUARTO  
NORME PER IL PAGAMENTO E REMUNERAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI  
Articolo 11

Vengono stabilite tre modalità distinte per la determinazione del prezzo dei prodotti conferiti dai Soci:

1. definizione del prezzo in due soluzioni consistenti in un acconto e nel conguaglio finale positivo o negativo al termine dell'esercizio sociale;
2. definizione del prezzo in unica soluzione al momento del conferimento relativamente al latte di cui sia stata accertata la non conformità ai sensi del Regolamento CE 853/2000 e successive integrazioni e modificazioni ( vedi art. 14 ) ;
3. definizione del prezzo in unica soluzione al momento del conferimento relativamente agli altri prodotti agricoli eventualmente conferiti dal socio secondo programmi e modalità concordati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunque e solamente sulla base della capacità di assorbimento commerciale della cooperativa ( vedi art. 15 ) .

REMUNERAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 1 ARTICOLO 10  
( Latte conforme )  
Articolo 12

La Cooperativa liquida quanto dovuto ai Soci tramite accredito sul conto corrente bancario indicato dagli stessi e solo eccezionalmente per giustificati motivi, si potrà procedere con forme diverse. L'ammontare del prezzo di acconto sul latte conferito da ciascun Socio verrà fissato sulla base della qualità del prodotto e della sua conformità ai sensi delle normative vigenti.

La valutazione della qualità del latte ai fini della remunerazione del conferimento avrà luogo sulla base:

- a) del valore merceologico (contenuto di grassi e proteine);
- b) del valore batteriologico (carica batterica);
- c) delle condizioni igienico sanitarie del bestiame (cellule);

Le analisi verranno effettuate su unico campione prelevato a regola d'arte che il Socio si obbliga ad accettare e riconoscere.

La Cooperativa delega un soggetto abilitato, attualmente l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia (AAFVG) ed il suo Laboratorio, per l'esecuzione delle analisi e l'elaborazione delle risultanze analitiche su supporto cartaceo ed informatico.

Viene stabilita, di norma, l'esecuzione di almeno due prelievi mensili.

Gli operatori addetti al prelievo e specificamente autorizzati allo stesso sono:

- i trasportatori e gli addetti alla raccolta del latte adeguatamente formati ed all'uopo individuati ed autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ;
- il personale del soggetto abilitato e delegato attualmente l'AAFVG;
- gli eventuali altri incaricati della cooperativa all'uopo individuati ed autorizzati al Consiglio di Amministrazione;

I predetti soggetti, per le funzioni di cui al presente articolo, dovranno avere libero accesso a tutte le stalle dei Soci che si obbligano, pertanto, a consentire tale presenza ed a fattivamente collaborare all'effettuazione dei prelievi .

La data di detta campionatura sarà nota solamente al personale incaricato ed eventualmente alla società ed i valori delle analisi che concorreranno al calcolo del prezzo di remunerazione del latte conferito saranno: grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica e clostridi.

Le maggiorazioni, le detrazioni e gli eventuali premi che concorreranno alla formazione del prezzo vengono riportati nella seguente tabella.

**METODO DI CALCOLO PAGAMENTO REGIONALE  
VALORI MERCEOLOGICI Peso/Peso**

MEDIA DI RIFERIMENTO		
Grasso	3.70 x 8.11	= 30.01
Proteine	3.20 x 21.87	= 69.98
siero		= 00.01
Totale punti		= 100.00

CALCOLO PER L'ALLEVATORE		
Grasso	..... x 8.11	=
Proteine	..... x 21.87	=
Siero		00.01

**VALORI IGIENICO - SANITARI**

CELLULE SOMATICHE X ML.	
<150.000	+ 2
151.000 - 300.000	+ 1
301.000 - 400.000	0
401.000 - 800.000	-1
>800.000 *	-3

*\*annullamento di eventuale premio proteine, rimane il punteggio minimo pari a 51.20*

CARICA BATTERICA X ML.	I° MESE	II° MESE	III° MESE
<50.000	+2	+2	+2
<100.000	+1	+1	+1
101.000 - 200.000	0	-1	-2
201.000 - 400.000	-1	-2	-3
401.000 - 600.000	-2	-3	-4
>601.000	-3	-4	-5

CLOSTRIDI	
<400	+2
401 - 900	0
>900	-3

Si intende che ai premi ed alle penalità andrà aggiunta l'IVA di legge.

- Al latte conforme viene applicata una maggiorazione del 5% sul punto qualità.
- Al latte non conforme viene applicata una riduzione del 10% sul punto qualità ( cfr Art. 10 e 14)
- Al latte conforme con i migliori valori igienico-sanitari su base mensile ( Carica Batterica, Cellule e Clostridi ) verrà riconosciuto un bonus fino a 0,02 €uro per litro.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base dell'andamento del mercato dei prodotti lattiero/caseari e della loro remunerazione ovvero per il verificarsi di eventi straordinari non prevedibili avrà la facoltà di modificare e rideterminare :

- il valore del bonus sul latte conforme migliore ;
- il valore del punto qualità per latte Conforme e Non conforme ..

Al verificarsi di dette situazioni sarà obbligo del Consiglio di Amministrazione trasmettere tempestivamente le eventuali variazioni ed ogni necessaria informazione ai Soci mediante comunicazione scritta od altra idonea modalità .

## MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

### Articolo 13

Ai Soci compete un acconto mensile sul latte conferito il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'andamento del mercato dei prodotti lattiero/caseario e sulla base di una prudentiale valutazione dei costi gestionali ed amministrativi.

A chiusura dell'esercizio, previa l'individuazione e relativa imputazione di ogni spesa ed onere ricadente sulla gestione ivi compresi gli ammortamenti ed accantonamenti di legge nonché ogni altro accantonamento suggerito da una corretta pratica amministrativa, potrà essere riconosciuto ai Soci un conguaglio sulla quantità di latte conferito che avrà natura di ristorno secondo quanto stabilito dall'articolo 2545 sexies del Codice Civile, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto Sociale e del successivo articolo 13 del presente Regolamento interno .

## REMUNERAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 2 ARTICOLO 10

(Latte non conforme)

### Articolo 14

Nel caso in cui il Socio conferisca latte non conforme così come definito ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n° 853/2000 e successive integrazioni e modificazioni ( per non conformità del latte si intende il superamento per tre mesi successivi e consecutivi dei valori di riferimento per cellule e/o carica batterica ) verrà applicata una riduzione pari al 10% sul valore del punto qualità.

A chiusura dell'esercizio nel caso in cui nel corso dell'anno si sia verificata detta eventualità viene, altresì, espressamente esclusa per il Socio la possibilità di alcun conguaglio finale né positivo né negativo rapportato ai mesi di non conformità.

## REMUNERAZIONE ALTRI PRODOTTI AGRICOLI AI SENSI DEL PUNTO 3 ARTICOLO 10

### Articolo 15

Il prezzo corrisposto dalla cooperativa a fronte del conferimento di altri prodotti agricoli diversi dal latte viene determinato, di volta in volta, al momento del conferimento sulla base dei prezzi medi riscontrabili sul mercato all'ingrosso per i singoli prodotti ritirati.

Anche per questa categoria di conferimenti come per il latte non conforme viene espressamente esclusa la possibilità di riconoscere alcun conguaglio al termine dell'esercizio sociale.

## TANK REFRIGERANTI

### Articolo 16

Per quanto riguarda i tank per la refrigerazione del latte assegnati, a suo tempo, ai Soci in comodato gratuito gli stessi sono tenuti a:

- mantenere il bene conservandolo efficiente ed in buono stato di conservazione ;
- verificare periodicamente il corretto funzionamento del refrigeratore e di tutti i suoi componenti ;
- sostenere direttamente i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria .

Al fine di regolare il rapporto fra l'azienda che si occuperà della loro manutenzione ed i Soci stessi verrà stipulata apposita convenzione con una ditta abilitata per determinare, in linea di massima, i costi degli interventi che saranno, comunque, a carico dell'azienda utilizzatrice .

Qualora il bene concesso in comodato non soddisfi più le esigenze del socio, per limitata od eccessiva capienza ed altro, si provvederà alla sostituzione dello stesso sempre che ve ne sia disponibilità presso il caseificio.

Viene, altresì, stabilito che qualora saranno esaurite le scorte di tank attualmente disponibili i soci dovranno far fronte direttamente all'acquisto di refrigeratori nuovi qualora quelli concessi in comodato risultino irrimediabilmente usurati od inservibili o non soddisfino più alle esigenze dell'azienda utilizzatrice.

## GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PER CONTO DEI SOCI

### Articolo 17

La Cooperativa, nell'ambito di una separata gestione mutualistica su specifica richiesta del Socio e formale assenso del Consiglio di Amministrazione, potrà prestare servizi di lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli per i Soci ivi compreso il latte così come previsto anche alla lettera c) del precedente articolo 1.

Per i servizi di cui al presente articolo il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall'organo amministrativo sulla base dei costi presuntivamente attribuibili all'attività svolta per suo conto.

Alla chiusura dell'esercizio tale corrispettivo liquidato in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività per i servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari sostenuti dalla società.

## TITOLO QUINTO NORME GENERALI

### Articolo 18

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la società, ovvero tra i Soci e gli amministratori in ordine all'interpretazione, attuazione ed applicazione del presente regolamento interno, si rende applicabile la clausola compromissoria di cui all'articolo 30 dello statuto sociale.

### Articolo 19

Il presente regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 19 novembre 2005 avrà decorrenza dal 01 gennaio 2006 ed ogni sua norma vincola ciascun socio.

La durata del presente regolamento interno è fissata a tempo indeterminato e potrà essere abrogato e/o modificato solo con altra deliberazione legalmente assunta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi di legge.

E' abrogata ogni precedente disposizione e/o deliberazione degli organi sociali che risulti incompatibile con quanto stabilito dal presente regolamento.

## ALLEGATO A

TABELLA PARAMETRI CRIOSCOPIA

LETTURA	520	% ACQUA AGGIUNTA
		%
<b>519</b>		<b>0,19</b>
<b>518</b>		<b>0,38</b>
<b>510</b>		<b>1,92</b>
<b>505</b>		<b>2,88</b>
<b>500</b>		<b>3,85</b>
<b>495</b>		<b>4,81</b>
<b>490</b>		<b>5,77</b>
<b>485</b>		<b>6,73</b>
<b>480</b>		<b>7,69</b>
<b>475</b>		<b>8,65</b>
<b>470</b>		<b>9,62</b>
<b>465</b>		<b>10,58</b>
<b>460</b>		<b>11,54</b>
<b>455</b>		<b>12,50</b>
<b>450</b>		<b>13,46</b>
<b>440</b>		<b>15,38</b>
<b>430</b>		<b>17,31</b>
<b>420</b>		<b>19,23</b>
<b>410</b>		<b>21,15</b>
<b>400</b>		<b>23,08</b>